

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

A) **Oggetto del contratto.** Oggetto del presente contratto è la somministrazione acqua potabile. L'acqua non può essere utilizzata per usi diversi da quelli previsti in contratto, né ceduta a terzi a nessun titolo. Nei casi di violazione di tali divieti, l'Amministrazione, salvo l'esperimento di azioni civili e/o penali, provvede ai sensi dell'art.61 (salvo i casi di falsità e di frode per i quali si procederà a norma del Codice Penale, la mancata osservanza da parte degli utenti di qualsiasi norma del presente regolamento, comporterà altresì, una penale variabile da un minimo di € 51,50 ad un massimo di € 259,23, oltre il rimborso di eventuali spese per danni), alla risoluzione del contratto.

B) **Norme regolanti la fornitura.** La fornitura è regolata dalle presenti condizioni generali e dalle condizioni particolari eventualmente pattuite, dal Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile adottato dall'Amministrazione in data 22/12/1995 che si intende parte integrante delle presenti condizioni generali di contratto (consultabile sul sito internet www.comunecatanzaro.it), nonché dalle norme vigenti.

C) **Durata del contratto - Cessazione** - La durata del contratto è a tempo indeterminato, salvi i contratti di fornitura temporanea motivata da particolari usi. L'utente che non intende più servirsi dell'acqua potabile potrà disdire la concessione mediante comunicazione scritta a mezzo racc. afr ovvero consegnata presso gli sportelli dell'Amministrazione e riscontrata con ricevuta. L'amministrazione provvederà entro quindici giorni dalla comunicazione al rilievo dell'ultimo consumo ed alla chiusura del contatore. L'utente è tenuto al pagamento della fattura di fine rapporto. In mancanza di tale disdetta, gli intestatari del contratto restano gli unici responsabili nei confronti dell'Amministrazione.

D) **Condizioni per la fornitura.** La somministrazione è subordinata: a) al versamento delle spese di allacciamento e delle competenze accessorie; b) all'ottenimento e alla permanenza dei consensi formali, delle eventuali autorizzazioni e delle servitù necessarie all'esecuzione, alla posa e al mantenimento degli impianti occorrenti; c) al versamento di quanto dovuto per eventuali opere di derivazione; d) all'esecuzione di eventuali opere necessarie da parte dell'utente. L'Amministrazione ha la facoltà di allacciare più utenti con una stessa derivazione mantenendo la singolarità del contratto e dell'apparecchio di misura. Ad ogni utenza dovrà corrispondere apposito contatore di erogazione. Qualora l'edificio comprende più alloggi, come nel caso di condomini, con l'impianto di autoclave e contatore generale, la fornitura potrà essere unica (in regime condominiale) o tante forniture quante sono le unità immobiliari per come descritto all'art.18 del regolamento vigente.

E) **Obblighi degli utenti.** Con la stipula del contratto, gli utenti contraggono i seguenti obblighi:

- 1) di non erogare né permettere che venga erogata qualsiasi porzione dell'acqua ad essi concessa ad uso di immobili (anche se propri) non compresi nel contratto di utenza;
- 2) di non manovrare né permettere che vengano manovrati i rubinetti delle prese e le saracinesche stradali senza il concorso del personale dell'acquedotto;
- 3) di non alterare in qualsiasi modo gli apparecchi di presa e di misura, conservandone intatti i sigilli, ed in genere di non commettere qualsiasi abuso nel godimento delle utenze. Ogni qualvolta vengono rimossi i sigilli dalle saracinesche poste a chiusura di bocche da incendio dovrà essere dato avviso all'Amministrazione Comunale entro le 24 ore successive;
- 4) di non eseguire collegamenti tra le tubazioni dell'impianto interno e condutture di acqua privata sollevata dal sottosuolo o da cisterna o captata da sorgenti, anche se provvisti di dispositivi di sicurezza;
- 5) di non applicare alle tubazioni dell'impianto interno apparecchi aspiranti (pompe, autoclavi ecc.) senza la interposizione di opportuni serbatoi di raccolta di sufficiente capacità ed igienicamente protetti;
- 6) di permettere e facilitare in ogni tempo al personale dell'acquedotto l'accesso ai misuratori per il rilievo dei consumi ed a tutti i punti delle diramazioni interne per controllare l'esatta osservanza delle prescrizioni del presente regolamento.
- 7) Di eseguire nelle epoche prescritte, i pagamenti delle somme dovute, in base alle tariffe che saranno determinate nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa di settore.

F) **Apparecchi di misura e controllo.** Gli apparecchi di misura delle somministrazioni idriche sono forniti ed installati esclusivamente dall'Amministrazione, restando di proprietà della stessa. L'Amministrazione ha la facoltà di sostituire gli apparecchi di misura in ogni tempo, nel caso di un non corretto funzionamento del misuratore, di variazione di calibro, per mutate caratteristiche della somministrazione. L'Amministrazione si riserva di addebitare all'utente le spese relative. L'utente è depositario del misuratore e pertanto della sua buona conservazione e della integrità dei sigilli, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per danneggiamento, dolo o incuria. L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibile, sgombro e pulito l'alloggiamento del misuratore, assumendosi l'onere delle relative operazioni di manutenzione. I misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per decisione dell'Amministrazione ed esclusivamente a mezzo di suoi dipendenti o incaricati. L'utente può richiedere la verifica del misuratore in contraddittorio con i tecnici dell'Amministrazione. Gli apparecchi di misura possono essere verificati e letti in ogni momento. I verbali di ispezione, redatti dai tecnici dell'Ente, costituiscono efficacia probatoria, sino a prova contraria, ai sensi dell'art. 2720 del C.C. In caso di mancata misurazione dei consumi, mal funzionamento del contatore, manomissione dei sigilli e qualunque altra irregolarità, verrà determinato un consumo presunto pari alla media degli ultimi tre anni ed ove occorra, anche sulla base dei consumi indicati dal nuovo contatore. Qualora tale riferimento non fosse possibile, per mancanza di elementi certi, la liquidazione sarà effettuata in base ad un consumo presunto di 160 litri al giorno per ogni componente del nucleo familiare.

G) **Sospensione dell'erogazione e risoluzione del contratto.** Qualsiasi inadempimento contrattuale, quale il mancato pagamento delle somme dovute, la manomissione dei contatori e dei sigilli, la violazione degli obblighi di custodia ed integrità dei medesimi, il rifiuto di consentire la lettura o l'ispezione degli strumenti di misura, l'opposizione all'installazione di dispositivi di controllo del flusso, darà luogo, oltre all'applicazione della penalità prevista dal regolamento e fermo restando le eventuali responsabilità di natura penale, alla sospensione della somministrazione e nei casi più gravi alla risoluzione del contratto. La sospensione dell'acqua e/o la risoluzione del contratto avverrà dopo un preavviso di almeno 15 giorni.

L'utente con la firma del presente contratto, ai sensi dell'art. 1341 del C.C., dichiara di conoscere ed accettare integralmente tutte le condizioni del presente contratto e del vigente Regolamento. Dichiara, altresì, di aver ricevuto copia del presente contratto.

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 D. lgs. 196/2003 "privacy": che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

L' UTENTE
(firma leggibile)